



**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL  
TRIBUNALE DI PISTOIA**

N. **293** /2021 prot.

**Al Direttore amministrativo – sede**

e, per conoscenza,

**Ai colleghi Sostituti Procuratori**

**Al Sig. Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze**

**Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia**

**OGGETTO: Disposizione di servizio sulle modalità di trattazione di denunce trasmesse da privati cittadini con posta elettronica ordinaria (p.e.o.) o con posta elettronica certificata (p.e.c.).**

Il Procuratore della Repubblica,

preso atto che pervengono quotidianamente sugli indirizzi di posta elettronica dell'Ufficio denunce provenienti da privati cittadini, prive delle caratteristiche formali previste dal codice di procedura penale, e ciò nonostante tali documenti informatici vengono stampati in formato cartaceo e posti all'attenzione del magistrato per valutazione ed iscrizione;

vista e condivisa la Circolare 204354 in data 11.11.2016 del Ministero della Giustizia in tema di *attuazione del registro unico penale e criteri generali di utilizzo*, a mente della quale - anche per la tutela della " ... *sicurezza dei sistemi informativi destinatari di comunicazioni sovente con allegati privi di affidabilità*" - non sono suscettibili di valutazione e iscrizione " ... *le denunce spedite da indirizzi di posta elettronica di privati, anche certificati, in relazione alle quali non soccorrono norme espressamente derogatorie delle forme previste dall'art. 333 c. 2 c.p.p., per il quale la denuncia scritta deve essere presentata personalmente dal denunciante o dal suo procuratore speciale e sottoscritta dal presentatore*";

rilevato che la recente normativa primaria (D.L. 137/2020 conv. con L. 176/2020) e secondaria (D.M. 13.1.2021 Ministero della Giustizia) - attribuendo *valore legale* solo a taluni documenti pervenuti in Procura su canali informatici specificatamente individuati e trasmessi da difensori accreditati su Reginde, oggettivamente qualificati (e cioè singole tipologie di atti firmati digitalmente) – ha definitivamente escluso che possano avere valore legale altri tipi di atti ivi non compresi e provenienti da privati;

**dispone**

- che le denunce provenienti da privati su indirizzi di posta elettronica ordinaria o certificata della Procura non vengano stampati in formato cartaceo, vengano reinviati al mittente (anche con modalità automatica) con la dicitura "*Si restituisce in quanto trattasi di atto presentato con modalità*

*non conformi alle norme processuali vigenti e pertanto non esaminabile ne iscrivibile ai registri della Procura"* e siano comunque conservati in formato digitale in archivio informatico per un periodo di 5 anni;

- che la presente disposizione di servizio sia pubblicata sul sito internet della Procura.

Pistoia

22 FEB. 2021

**Il Procuratore della Repubblica**  
Tommaso Coletta

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned over the printed name of the prosecutor.